

AVV. LUDOVICA BERNARDI  
VIA GIOSUE' BORSI N. 4  
00197 R O M A  
segreteria@studiogarofalo.eu  
ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI  
SUL SITO WEB DEL MINISTERO DEL TURISMO

della sottoscritta avv. Ludovica Bernardi (c.f. BRNLVC65R47L407Q, pec ludovicabernardi@pec.ordineavvocatitreviso.it), quale difensore costituito della **FUNIVIE ARABBA S.P.A. - SB** (c.f. e p. iva 00169330255).

\* \* \*

**i) Autorità giudiziaria:**

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, Sezione II-  
*quater*, R.G. n. 6423/2026.

\* \* \*

**ii) Ricorrente e parti:**

Ricorrente: **Funivie Arabba s.p.a. - sb** (c.f. e p. iva 00169330255).

Resistente: **Ministero del Turismo.**

Controinteressate alle quali è stato notificato il ricorso: **Tofana s.r.l.** (c.f. 01089670259), **Carosello Tonale s.p.a.** (c.f. 01175130226), **Il Kaberlaba s.r.l.** (c.f. 04436710240), **Prato Nevoso s.p.a.** (c.f. 03544980042), **Sitas s.p.a.** (c.f. 03406560155).

Ricorrente incidentale: **Carosello Tonale s.p.a.** (c.f. 01175130226).

\* \* \*

**iii) Atti impugnati:**

a) “Decreto di concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall’articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione,

ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”, ed allegati elenchi, prot. n. 267769 di data 27 novembre 2025, del Direttore della Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo del Ministero del Turismo, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 28 novembre 2025, nella parte in cui ha inserito la domanda di finanziamento presentata dalla Funivie Arabba s.p.a.-sb nell’allegato “2 – soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo” alla posizione n. 181”;

**b)** la graduatoria dei soggetti ammessi prot. n. 264763, di data 20 novembre 2025, approvata e pubblicata con nota di pari numero protocollo e data, a seguito del sorteggio tenutosi in data 18 novembre 2025;

**c)** lo stesso sorteggio di data 18 novembre 2025;

**c-bis)** il verbale di seduta pubblica di sorteggio del 18 novembre 2025, datato 19 novembre 2025 e protocollato con n. 35650 in data 13 marzo 2026, a firma del R.U.P. della procedura, nonché la graduatoria allo stesso allegata, conosciuti dalla ricorrente a seguito della produzione documentale effettuata dal Ministero del Turismo nel giudizio r.g. n. 3136/2026 promosso da ANEF Veneto per l’accesso agli atti;

**d)** la nota prot. n. 262568, di data 14 novembre 2025, di convocazione del medesimo sorteggio, non conosciuta;

**e)** l’atto, non ancora conosciuto, con il quale è stato deciso tale sorteggio, di cui è menzione nella nota prot. n. 258768 reg. gen., di data 5 novembre 2025, del R.U.P. della procedura, anch’essa impugnata e conosciuta a seguito di accesso agli atti del 20 gennaio 2026;

f) ogni altro atto conseguente o presupposto, anche non noto, ed in particolare, per quanto possa occorrere, l'“Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024”, prot. n. 15791/24 di data 3 giugno 2024, del Segretariato Generale del Ministero del Turismo, per la concessione di risorse a valere sul “Fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della l. 197/2022, per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione di flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale”.

\* \* \*

**iv) Individuazione di ulteriori controinteressati:**

devono intendersi quali controinteressati tutti i soggetti individuati nell'allegato 1 al gravato Decreto (“Soggetti a cui è concesso il contributo”) collocatisi nella graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento per il settore Alpi.

\* \* \*

**v) Sintesi dei motivi di impugnazione:**

**Primo motivo:** Violazione di legge ovvero eccesso di potere per violazione dell'art. 13, co. 3 e 4, dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024 prot. n. 15791/24 del 3 giugno 2024; violazione dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

La domanda presentata da Funivie Arabba s.p.a. è stata collocata nella graduatoria generale del 20 novembre 2025 tra quelle alle quali sono stati

attribuiti 45 punti; tale punteggio è contestato dalla ricorrente in quanto frutto di un'erronea valutazione della documentazione prodotta.

In particolare, la corretta valutazione della documentazione allegata alla domanda avrebbe dovuto comportare l'attribuzione di 20 punti per il criterio A.1, in luogo di zero, avendo la ricorrente prodotto la lettera di Volksbank – Banca Popolare dell'Alto Adige attestante l'avvenuta deliberazione, in data 18 settembre 2024, di un finanziamento chirografario fino a euro 1.000.000,00, finalizzato alla partecipazione al bando e alla realizzazione degli investimenti relativi al progetto di ammodernamento del sistema di innevamento programmato sulla pista da sci “Salere” nella ski area “Arabba-Porta Vescovo”.

La Commissione ha inoltre errato nella valutazione del criterio B, relativo alla cantierabilità del progetto, attribuendo alla ricorrente soltanto 10 punti, presumibilmente per la presenza dei preventivi di spesa, nonostante la documentazione prodotta includesse un dettagliato progetto esecutivo, adeguato alla tipologia dell'intervento da realizzare.

Il progetto prevedeva, in particolare, la sistemazione della parte basale della pista da sci “Salere”, la rettifica della pendenza longitudinale, la limitazione della pendenza trasversale, il livellamento del terreno, l'adeguamento della linea di innevamento esistente, il riposizionamento dei pozzetti, la posa di nuove linee interrato, il montaggio di nuovi generatori neve e la ricostruzione del modello digitale del terreno funzionale all'ottimizzazione dell'utilizzo dei gatti delle nevi.

La documentazione prodotta avrebbe quindi dovuto essere valutata come progetto esecutivo, trattandosi di elaborati completi e idonei a rendere

l'intervento immediatamente cantierabile, con reti dimensionate, macchine individuate, interferenze risolte, costi e cronoprogramma definiti. Ne sarebbe derivata l'attribuzione di ulteriori 30 punti per il criterio B, con conseguente punteggio complessivo pari a 90. In subordine, la documentazione avrebbe dovuto essere qualificata almeno come progetto di fattibilità tecnico-economica, con attribuzione di 20 punti e conseguente punteggio complessivo pari a 85.

L'Amministrazione ha altresì omesso di riconoscere alla ricorrente i punteggi premiali previsti dall'art. 13 dell'Avviso, sebbene il progetto presentasse elementi documentati riconducibili a tutti i criteri premiali: incremento dell'attrattività turistica del comprensorio, aumento della sicurezza reale e percepita dagli utenti, ricadute positive sulla filiera turistica locale, utilizzo annuale delle attrezzature e sostanziale dismissione o sostituzione di impianti e tecnologie obsolete.

**Secondo motivo:** *Violazione di legge per violazione dell'art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per carenza di motivazione e carenza di istruttoria sotto ulteriore profilo.*

La Commissione non ha specificato le concrete modalità di attribuzione dei punteggi rispetto alla documentazione allegata alle varie domande, limitandosi all'indicazione del voto numerico.

Tale modalità valutativa è illegittima, poiché i criteri e sottocriteri previsti dall'art. 13 dell'Avviso non erano sufficientemente chiari, analitici e predeterminati da rendere immediatamente comprensibile l'*iter* logico seguito dalla Commissione. Ciò vale, in particolare, per il criterio relativo alla cantierabilità dell'intervento, per quello concernente autorizzazioni, permessi,

concessioni, licenze, nulla osta e pareri, nonché per i criteri premiali, formulati in termini ampi e generici.

In assenza di criteri sufficientemente dettagliati, il solo punteggio numerico non poteva ritenersi idoneo ad assolvere l'obbligo motivazionale, essendo invece necessaria una motivazione specifica delle valutazioni compiute, anche al fine di consentire il controllo sulla logicità, congruità e non arbitrarietà dell'operato amministrativo.

**Terzo motivo:** *Violazione di legge per violazione degli artt. 1, co. 1, e 12, L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 97, co. 2, Cost.; violazione della lex specialis della procedura e dei principi generali di par condicio, trasparenza e tutela dell'affidamento del concorrente; eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento.*

Il motivo è proposto in via condizionata all'accoglimento del primo motivo.

La graduatoria finale è illegittima nella parte in cui recepisce modifiche e rivalutazioni operate dal RUP successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione. In particolare, dopo la trasmissione dell'elenco provvisorio da parte della Commissione, il RUP ha chiesto una rivalutazione del criterio B.E e, a seguito del rifiuto della Commissione di riaprire i lavori, si è avvalso del supporto di unità specializzate di ANFISA, giungendo all'elaborazione di una graduatoria diversa da quella originariamente risultante dalle valutazioni della Commissione.

Tale intervento ha determinato l'attribuzione di punteggi ulteriori a numerose domande, tra cui quella della ricorrente, e ha inciso sulla posizione dei concorrenti e sull'individuazione dei soggetti concretamente beneficiari del contributo.

La rivalutazione tecnica delle domande da parte del RUP, in assenza di una riapertura dei lavori della Commissione e senza adeguata motivazione, viola la *lex specialis* della procedura, che riservava alla Commissione la valutazione nel merito delle proposte progettuali, nonché i principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento e *par condicio*.

**Quarto motivo:** *Violazione di legge per violazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 1, co. 1, e 12, L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione dell'art. 97, co. 2, Cost.; violazione della lex specialis della procedura e dei principi generali di par condicio, trasparenza e tutela dell'affidamento del concorrente; eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento.*

In via subordinata, la ricorrente deduce l'illegittimità della procedura nella parte in cui il Ministero del Turismo ha introdotto, solo successivamente alla valutazione delle domande, il criterio del sorteggio per definire l'ordine di priorità tra istanze aventi pari punteggio.

L'Avviso non prevedeva alcun criterio per regolare l'ipotesi di parità di punteggio, nonostante tale evenienza fosse prevedibile in ragione del sistema di attribuzione di punteggi fissi. L'introduzione ex post del sorteggio ha quindi comportato una modifica postuma della *lex specialis*, in violazione dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, *par condicio* e tutela dell'affidamento dei partecipanti.

La scelta del sorteggio è stata inoltre adottata senza adeguata motivazione e senza predeterminazione delle relative modalità operative. Essa ha inciso concretamente sulla posizione della ricorrente, la cui domanda, già collocata in una determinata posizione tra quelle con 45 punti, è stata poi inserita in posizione peggiore nell'Allegato 2 del Decreto direttoriale, con conseguente

riduzione delle possibilità di beneficiare di eventuali future disponibilità di risorse.

**Quinto motivo:** *Violazione di legge per violazione, sotto ulteriore profilo, dell'art. 1, co. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio generale di immodificabilità della lex specialis della procedura; violazione dell'art. 97, co. 2, Cost.; violazione per falsa applicazione della lex specialis della procedura; violazione dei principi generali di par condicio, trasparenza e tutela dell'affidamento del concorrente; eccesso di potere per sviamento, illogicità e disparità di trattamento.*

In ulteriore subordine, la ricorrente deduce l'illegittimità della *lex specialis* nella parte in cui non conteneva alcuna previsione idonea a disciplinare l'ipotesi di parità di punteggio tra più domande.

Tale lacuna ha indotto l'Amministrazione a integrare a posteriori le regole della procedura, mediante l'introduzione del sorteggio, in violazione del principio di immodificabilità della *lex specialis* e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Ne deriva l'illegittimità non solo del sorteggio, ma anche dell'Avviso, nella parte in cui non prevedeva alcun criterio regolatore di un'evenienza prevedibile e rilevante ai fini della formazione della graduatoria e dell'assegnazione del finanziamento.

**Primo motivo del ricorso per motivi aggiunti:** *Violazione di legge; violazione dell'art. 97, Costituzione; violazione per falsa applicazione dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico Impianti di risalita 2024 prot. n. 15791/24, di data 3 giugno 2024; violazione degli artt. 1 e 12, L. 7 agosto 1990, n. 241; violazione del principio generale di legalità dell'attività amministrativa e dei*

principi generali di par condicio, trasparenza e tutela dell'affidamento del concorrente. Eccesso di potere per sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento e illegittima modifica postuma della lex specialis.

Con ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato il verbale della seduta pubblica di sorteggio del 18 novembre 2025, datato 19 novembre 2025 e protocollato solo in data 13 marzo 2026, nonché la graduatoria allo stesso allegata, conosciuti solo a seguito della produzione documentale effettuata dal Ministero del Turismo nel giudizio r.g. n. 3136/2026 promosso da ANEF Veneto per l'accesso agli atti.

Dall'esame di tale documentazione sono emersi ulteriori profili di illegittimità, sia con riferimento alla decisione di procedere mediante sorteggio tra domande aventi pari punteggio, sia con riferimento alle concrete modalità con cui tale operazione è stata svolta e poi recepita nel Decreto direttoriale n. 267769/2025.

In particolare, la ricorrente deduce che il sorteggio è stato disposto in assenza di una previsione della *lex specialis*, senza previa comunicazione individuale alle imprese partecipanti, senza adeguata motivazione e senza preventiva predeterminazione dei criteri di svolgimento. L'avviso pubblicato sul sito del Ministero in data 14 novembre 2025 si limitava infatti a convocare una seduta pubblica per il 18 novembre 2025, senza chiarire le ragioni della scelta del sorteggio né le modalità operative attraverso cui esso sarebbe stato effettuato.

La ricorrente deduce inoltre che il verbale della seduta di sorteggio sarebbe stato acquisito agli atti della Direzione Generale solo in data 13 marzo 2026, e dunque dopo l'adozione del Decreto direttoriale del 27 novembre 2025. Da ciò deriverebbe l'ulteriore illegittimità del Decreto finale, adottato senza che

la Direzione Generale disponesse del verbale delle operazioni di sorteggio e senza che tale operazione fosse stata previamente controllata o validata.

Sotto altro profilo, la ricorrente censura le modalità concrete del sorteggio, rilevando che il rimescolamento casuale delle posizioni è stato effettuato tra tutte le domande aventi pari punteggio, senza distinguere tra Area Alpi e Area Appennini, nonostante le due aree fossero riferite a plafond distinti, rispettivamente pari al 60% e al 40% della dotazione. Anche a voler ritenere ammissibile il ricorso al sorteggio, esso sarebbe dunque dovuto essere svolto separatamente per ciascuna area montana e non mediante un accorpamento indistinto delle domande.

Tale modalità ha prodotto un effetto concretamente pregiudizievole per Funivie Arabba s.p.a.-sb: la domanda della ricorrente, che nell'elenco precedente al sorteggio risultava collocata al n. 144 e diciottesima tra le domande con 45 punti dell'Area Alpi, è stata successivamente collocata in posizione peggiore, con conseguente riduzione delle possibilità di beneficiare di eventuali future disponibilità di risorse.

Secondo la ricorrente, in assenza di un criterio di sorteggio previsto dall'Avviso, l'Amministrazione avrebbe dovuto seguire l'ordine originariamente formatosi secondo la sequenza di protocollazione delle domande, ovvero procedere alla riduzione proporzionale del finanziamento, in modo da soddisfare tutte le domande utilmente valutate nei limiti delle risorse disponibili. Anche per tali ragioni, i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati.

\* \* \*

**vi) Domande formulate:**

annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, degli atti impugnati con l'atto introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti; conseguentemente, accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di rideterminarsi sulla domanda proposta dalla ricorrente mediante corretta applicazione dei criteri di valutazione A e B di cui all'art. 13, co. 3, e del criterio premiale di cui al comma 4 del medesimo articolo dell' "Avviso Pubblico Impianti di Risalita Anno 2024"; condanna dell'Amministrazione resistente al versamento alla ricorrente del chiesto contributo pari a euro 2.468.954,43; con rifusione delle spese, anche generali, dei compensi e del contributo unificato.

\* \* \*

**vii) Numero e contenuto dell'ordinanza:**

con ordinanza n. 3689/2026, di data 2 luglio 2026, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sez. II-*quater*, ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, indicandone le modalità e ha fissato, ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., l'udienza di merito alla data del 22 dicembre 2026.

\* \* \*

Treviso, 3 luglio 2026

avv. Ludovica Bernardi